REGOLAMENTO (CEE) N. 838/92 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1992

recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91 (1), prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine (°), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna, in Danimarca, nei Paesi Bassi, in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, in Italia e nella Repubblica federale di Germania.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 del 7 aprile 1992.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1992.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1 (²) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41 (°) GU n. L 333 del 30.:11. 1990, pag. 39. (°) GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15. (°) GU n. L 333 del 30.:11. 1990, pag. 46.